

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 12 marzo 2009, n. 1424.

*Costituisce principio consolidato che nel giudizio elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti che siano svolgimento di censure tempestivamente proposte.*

*Omissis.*

L'appellante ha sostenuto che non vi sarebbe stato ampliamento del *thema decidendum*, in quanto la modificazione del numero delle sottoscrizioni contestate costituirebbe l'esito degli accertamenti effettuati in contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, da cui non è derivata alcuna limitazione al diritto di difesa delle parti resistenti.

La tesi va disattesa.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che siano svolgimento di censure tempestivamente proposte e, quindi, non sono ammessi i nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (*ex multis*, Consiglio Stato, Sez. V, 12 luglio 2007, n. 3920). Nella specie, il nucleo essenziale della doglianza consiste nella allegazione della invalidità di determinate sottoscrizioni esibite da una lista partecipante alla competizione, sicché il giudizio deve svolgersi con riferimento alle sottoscrizioni contestate con l'atto introduttivo che incardina il procedimento. La contestazione aggiuntiva di sottoscrizioni ulteriori, quindi, si risolve in nuovi motivi di ricorso con elusione del termine decadenziale di impugnazione.

*Omissis.*